

Publicato il 19/01/2022



N.00109 2022 REG.PROV.CAU.
N. 04494/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4494 del 2020, proposto da Azienda Agricola Graziuso Luca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Capo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vittoria de Gennaro, dell'Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federica De Donato e Antonio Di Biase - non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

“- del Decreto Dirigenziale n.157 del 03.08.2020 della Giunta Regionale della Campania, in BURC Campania 11.08.2020; avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o

animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017””

nonché dei relativi elenchi allegati, in particolare quelli contrassegnati dalle lettere “a”, “b” e “c”, nella parte in cui attribuiscono alla azienda ricorrente n. 63 punti, anzicchè 82, escludendola, così, dall’ammissione al beneficio e collocandola al posto n. 788 della graduatoria unica regionale definitiva tra le “domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse”;

- del verbale di “riesame” 24.06.2020 (prot. 2020.0467332 del 7.10.2020) della “Commissione di Riesame Misure Strutturali Private – Giunta Regionale Campania, Serv. Territoriale Prov. Salerno””, in relazione alla domanda cod. n. 84250102823 di Graziuso Luca, col quale si stabilisce che “non si accoglie la richiesta di riesame”;

- della graduatoria provvisoria provinciale Salerno di cui al D.D. n. 498/2019 (Burc n.72 del 2.12.19) e della graduatoria provvisoria provinciale Salerno rettificata di cui al D.D. n. 35/2020 (Burc n.9 del 10.02.2020);

-nonché per l’annullamento di tutti gli atti ed essa presupposti e consequenziali, anche non conosciuti.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata dalla parte ricorrente in data 28 ottobre 2021;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall’elemento del *fumus boni*

iuris, quanto meno per la mancata attribuzione dei 2 punti per l'adesione al Piano Assicurativo Agricolo, mostrandosi all'esame della fase cautelare che (richiedendo il bando per il criterio di selezione n. 6 esclusivamente "*La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*", appare sufficiente l'allegazione alla domanda della richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018;

Ritenuto, quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può avviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da espressa richiesta di parte ricorrente in ricorso, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di

integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione

della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, fissando all'uopo la pubblica udienza dell'8 novembre 2022;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte

ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 novembre 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO